


Cuneo, lì 11 ottobre 2019

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 16/2019

## DATA FATTURA DIFFERITA: NUOVI CHIARIMENTI DOPO LE NOVITA' ESTIVE

Dal **1° luglio** sono entrate a regime le rilevanti modifiche introdotte a fine 2018 in materia di **fatturazione immediata**, valide per tutte le fatture anche non elettroniche. A partire da tale data la fattura può essere emessa entro 12 giorni.



A titolo esemplificativo si propone il seguente caso:


Cessione di un prodotto, o la prestazione di un servizio, effettuata il 22 settembre 2019; la relativa fattura può essere:

- **generata ed inviata allo Sdi il medesimo giorno**; in tal caso “data operazione” e “data emissione” coincidono.
- **generata e trasmessa in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra la data dell’operazione 22 settembre 2019 e il termine ultimo di emissione 4 ottobre 2019**; nel campo “Data” della sezione “Dati generali” della fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione (22 settembre 2019).

**Riguardo all’emissione della fattura differita**, la stessa deve essere emessa al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando gli estremi dei D.D.T.

A seguito emanazione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate nello scorso mese di giugno erano sorte alcune **difficoltà interpretative** dovute al fatto che sembrava possibile indicare **solo la data dell’ultima operazione**; in altre parole, in caso di tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi DDT, era sorto il dubbio che **il campo “Data”** della relativa fattura elettronica differita **dovesse essere valorizzato indicando la data dell’ultima operazione** (28 settembre 2019).

Con un **recente intervento**, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla questione fornendo gli **auspicati chiarimenti**: è consentito indicare, quale **“data”** della fattura differita, la data di almeno una delle cessioni effettuate con documento di trasporto (attribuendo **preferenza** a quella dell’ultima cessione), oppure **l’ultimo giorno del mese** di effettuazione delle cessioni.



**ATTENZIONE:** come già evidenziato nelle precedenti informative trasmesse dal nostro Studio, si ricorda che per evitare costosi ravvedimenti in sede di liquidazione IVA è bene **emettere comunque le fatture** (sia immediate che differite) **entro il 5 del mese successivo**, anche se i termini di emissione scadrebbero successivamente. Il motivo è legato all’esigenza di conciliare i tempi di cui il Sistema di Interscambio dispone (5 giorni) per contestare l’eventuale non conformità del documento (il cosiddetto scarto), con i tempi per l’emissione di una nuova fattura in sostituzione della prima (ulteriori 5 giorni).